

Collegno, 16/05/2018

**Al Signor Sindaco
del comune di
Perosa Argentina**
protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it

**Al Sig. Prefetto di
Torino**
protocollo.prefto@pec.interno.it

**Alla Regione Piemonte
c.a. Sig. Dirigente
Settore Polizia Locale**
autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Avviso esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di agente di polizia locale - autista scuolabus - cat. "C" – comunicazioni.

E' stata segnalata a questa O.S. l'esistenza, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'avviso in oggetto. Visionato il predetto documento, si comunica che all'interno dello stesso si riscontrano le seguenti anomalie:

- le mansioni degli addetti alla P.M. sono contemplate dagli Art. 3 e 5 della Legge 65/1986 e fra queste non ci sono quelle dell'autista scuolabus;
- la figura dell'autista scuolabus (e quindi le relative funzioni) appartiene alla categoria B del vigente C.C.N.L., mentre quella dell' agente di P.M. appartiene alla categoria C e quindi, anche per tale ragione (mansione inferiore) non è possibile né è legittimo attribuire la funzione di autista agli operatori di Polizia Locale.
- per l'ammissione è richiesta anche la patente D con CQC;

Si chiede pertanto di annullare l'avviso per la successiva corretta riformulazione, ribadendo che l'agente di Polizia Municipale inquadrato nella categoria contrattuale C (come da C.C.N.L.) non può ricoprire la mansione di autista scuolabus né può essere adibito a funzioni proprie di un istruttore amministrativo.

L'art. 3 della Legge 65/1986 prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla medesima legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità

L'art. 5 della medesima legge attribuisce inoltre agli operatori di Polizia Municipale le funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale in base alle norme vigenti.



Come si evince da quanto sopra indicato, non è possibile attribuire funzioni non proprie agli operatori di Polizia Locale.

Anche alla luce delle recentissime pronunce sulle criticità segnalate, sia da parte della Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura – Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale nonché della Prefettura di Torino prot. 2017911317 Area II del 17/01/2018, si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale DICCAP

Dott. Piero PRIMUCCI